



## REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 8  
INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI  
E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

**Sottomisura 8.3 – FA 5E: Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici**  
**Operazione A), Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi**

**Obiettivi:** realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio, minaccia sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici.

**Destinatari del bando:**

- a) Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL);
- b) Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni, così come previste dal TUEL;
- c) Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano diritti di uso civico;
- d) Proprietari, possessori e/o titolari dell'amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/Consorzi/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali).

**Annualità: 2019**

**Dotazione finanziaria assegnata al netto del fondo di riserva: € 3.600.000,00**

**Inizio presentazione domande di sostegno: 15 dicembre 2019**

**Scadenza per la presentazione delle domande: 31 gennaio 2020, ore 13.00**

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: dott. for. Giulio Cicalà - Tel. 071-806.3973, fax 071-806.3049

**Indirizzo e-mail:** [giulio.cicale@regione.marche.it](mailto:giulio.cicale@regione.marche.it)

**PEC:** [regione.marche.pfcsi@emarche.it](mailto:regione.marche.pfcsi@emarche.it)

**Sito internet PSR Marche 2014/2020:** <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche>

## Sommario

<b>1. Definizioni</b>	4
<b>2. Obiettivi e finalità</b>	7
<b>3. Ambito territoriale</b>	7
<b>4. Dotazione finanziaria</b>	7
<b>5. Descrizione del tipo di intervento</b>	7
<b>5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno</b>	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti del progetto</i>	10
<b>5.2 Tipologie di intervento</b>	11
<b>5.3 Spese ammissibili e non ammissibili</b>	12
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	12
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	14
<b>5.4 Importi ed aliquote di sostegno. Legname. Regime di aiuto di Stato.</b>	14
<b>5.5 Selezione delle domande</b>	15
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	15
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	17
<b>6 Fase di ammissibilità</b>	17
<b>6.1 Presentazione della domanda di sostegno</b>	17
6.1.1 <i>Modalità di presentazione della domanda di sostegno</i>	18
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande di sostegno</i>	19
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti</i>	19
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa, delega, variazioni e modalità di comunicazione</i>	24
<b>6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno</b>	25
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	25
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	27
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	27
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	28
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	28
<b>7 Fase di realizzazione e pagamento</b>	28
<b>7.1 Variazione progettuale</b>	29
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	29

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante .....	30
7.1.3 Istruttoria delle domande.....	30
<b>7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.....</b>	<b>31</b>
<b>7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo .....</b>	<b>31</b>
7.3.1 Presentazione delle domande .....	31
7.3.2 Istruttoria delle domande.....	32
<b>7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL) .....</b>	<b>32</b>
7.4.1 Presentazione delle domande .....	32
7.4.2 Istruttoria delle domande.....	34
<b>7.5 Domanda di pagamento di saldo.....</b>	<b>34</b>
7.5.1 Presentazione delle domande.....	34
7.5.2 Istruttoria delle domande.....	35
<b>7.6 Impegni dei beneficiari .....</b>	<b>36</b>
7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....	37
<b>7.7. Controlli, riduzioni, esclusioni e relative sanzioni.....</b>	<b>38</b>
<b>7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....</b>	<b>38</b>
<b>7.9 Informativa trattamento dati personali .....</b>	<b>38</b>

## ALLEGATI

## 1. Definizioni

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

**AUTORITA' DI GESTIONE (A.d.G.):** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

**AREE AD ALTO E MEDIO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO:** corrispondono alle aree così come classificate in primis dalla D.G.R. n. 662/2008, successivamente meglio indicate nel paragrafo 4.3.5 dell'allegato alla DGR n. 792/2017, di adozione del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi -2017 -2019", nel modo seguente:

**a) foreste a medio rischio di incendio boschivo:**

- castagneti, faggete, latifoglie varie, pure o miste, formazioni riparie;

**b) foreste ad alto rischio di incendio boschivo:**

- leccete, querceti di roverella e rovere, cerrete, orno-ostrieti, robinieti-ailanteti, rimboschimenti a prevalenza di conifere, arbusteti e cespuglieti.

Sono altresì classificati ad alto rischio di incendio boschivo i suoli ed i soprassuoli potenzialmente forestali (inclusi particellari non boscati ed aree ecotonali contigue a foreste).

**BENEFICIARIO:** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

**BOSCO O FORESTA:** qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 %, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate e gli orti botanici." (art. 2, comma 1, lettera e), L.r. n. 6/2005).

**CANTIERABILITÀ:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

**CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM):** Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

**CONTO CORRENTE DEDICATO:** conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

**DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento dell’Autorità di Gestione, o del dirigente delegato a tale responsabilità, con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

**DEMARCAZIONE:** termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

**DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

**DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

**ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE:** sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall’avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

**FASCICOLO AZIENDALE:** Il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

**FORNITORI IN CONCORRENZA:** Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità del prezzo del bene o prestazione professionale proposta a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di individuare l’offerta tra più fornitori (almeno in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro, ovvero che:

- 1) abbiano diversa P. Iva, diversa sede legale ed operativa;
- 2) non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
- 3) non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.

Tutte le informazioni sopra riportate sono disponibili consultando il portale Telemaco della CCIAA.

In caso di investimento per beni immobili, dovendosi utilizzare da parte del libero professionista/società di progettazione competente in materia, il Prezzario ufficiale regionale in materia di opere pubbliche, i preventivi non sono necessari. I lavori saranno svolti da ditta di fiducia scelta dal beneficiario richiedente il sostegno. Non sono ammessi lavori in economia od amministrazione diretta.

**IMPRESA IN DIFFICOLTA’:** ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE

---

<sup>1</sup>Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all’ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

204/1 del 01/07/2014) e dell'articolo 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (GUCE L 193 del 01/07/2014), definizioni pressochè identiche (si riporta il testo italiano del Reg. (UE) n. 702/2014):

*"(14) "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:*

*a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;*

*b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*

*c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*

*d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*

*e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*

*i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e*

*ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;"*

**RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di sostegno.

**STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FORESTALE EQUIVALENTE AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE:** strumento di pianificazione forestale equivalente al Piano di gestione forestale di cui alla metodologia unica regionale prevista dalla DGR n. 988/1996 sono i seguenti:

- Piano particolareggiato o di assestamento forestale redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003;
- Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS), così come previsto dagli articoli da 15bis a sexies della Legge forestale regionale n. 6/2005 e s.m., redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 1025/2014).

Gli strumenti di pianificazione forestale di cui sopra sono meglio descritti nel paragrafo 8.1 del PSR Marche 2014/20.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**SIAR:** Sistema Informativo Agricolo Regionale.

**STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA):** le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande, che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

## 2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a concedere contributi per investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio, minaccia sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici e ad aumentare la resistenza e la resilienza dei boschi e delle altre aree a rischio di incendio boschivo al passaggio del fuoco in bosco individuate dalla DGR n. 662/2008, successivamente meglio indicate nel paragrafo 4.3.5 dell'allegato alla DGR n. 792/2017, di adozione del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi -2017 - 2019".

Contribuisce altresì all'aumento della sicurezza degli operatori di protezione civile negli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità dell'azione di spegnimento, anche dei mezzi aerei statali e regionali, all'occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane e nelle aree colpite da grave crisi industriale.

Contribuisce infine all'aumento dell'informazione e della consapevolezza della popolazione e dei turisti sull'applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale agli interventi preventivi di catastrofi a carico delle risorse naturali.

## 3. Ambito territoriale

La Misura si applica nell'intero territorio ad alto e medio rischio di incendio boschivo della Regione Marche.

## 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il presente bando è pari ad € 3.600.000,00 ed è al netto della quota da destinare al fondo di riserva (10% della dotazione finanziaria disponibile), a garanzia di eventuali contenziosi.

Attraverso tale fondo quindi sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

## 5. Descrizione del tipo di intervento

### 5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

#### 5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

Il richiedente deve:

1. essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.8.3.3.4 "Beneficiari" dalla scheda della Misura 8, sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1, del PSR Marche 2014/20 e cioè:

- A. Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL);
- B. Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni, così come previste dal TUEL;
- C. Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano diritti di uso civico;
- D. Proprietari, possessori e/o titolari dell'amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/ConSORZI/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali). Per effetto della L. n. 168 del 20/11/2017, entrata in vigore il 13/12/2017, i domini collettivi, così come ivi definiti, sono soggetti proprietari di diritto privato con personalità giuridica);

**2.** essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale).

Gli Enti locali (Regione Marche, Province, Unioni montane, Comuni e loro associazioni) possono inserire nel fascicolo aziendale anche le sole particelle catastali interessate dall'investimento. Tutte le altre tipologie di beneficiari devono inserire nel fascicolo aziendale tutte le particelle in proprietà o di cui hanno il titolo di possesso, di gestione o detenzione anche per la dovuta verifica della condizione di ammissibilità relativa all'obbligo della pianificazione forestale oltre gli 80 ettari di possesso.

I beneficiari possono associarsi mediante Contratto di mandato (art. 1703 e seguenti del Codice civile), ovvero detenere e/o gestire i boschi oggetto di domanda di sostegno mediante delega/conferimento della gestione stabilita dalle Leggi.

Ciascuno deve detenere nel proprio fascicolo aziendale le proprie particelle detenute in una delle forme indicate al successivo punto 5).

Il Contratto di mandato deve essere registrato e prodotto agli uffici regionali, quale allegato digitale alla domanda di sostegno presentata sul SIAR, sottoscritto dal mandatario e dai legali rappresentanti dei soggetti mandanti, ed indicare le particelle catastali boscate detenute, nelle forme indicate al successivo punto 5) dai mandanti, ma contenute nei loro fascicoli aziendali, messe a disposizione per la domanda di sostegno, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, almeno sino alla liquidazione del saldo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.

Nel caso in cui nel Contratto di mandato od in altre tipologie di atti associativi consentite vi sia la presenza di un ente locale o pubblico soggetto al Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.) lo stesso dovrà figurare come beneficiario richiedente, in qualità di capofila, e rispettare per gli appalti il d. lgs. n. 50/2016 e s.m.

Gli Enti locali e gli Enti gestori di Parchi e Riserve, nel rispetto delle previsioni e dei contenuti previsti per il Contratto di mandato così come sopra descritti, possono associarsi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 (Accordi di programma registrati tra pubbliche amministrazioni, anche solo nel repertorio interno dell'amministrazione pubblica mandataria capofila);

**3.** nel caso di impresa, non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e dell'articolo 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (GUCE L 193 del 01/07/2014), definizioni pressochè identiche (vedi paragrafo 1. *Definizioni*);

4. non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);

5. avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura (vincolo di inalienabilità e di destinazione d'uso). In particolare si ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni, nonché di non alienare i beni oggetto di contributo per un periodo di 5 anni dalla liquidazione finale. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'eventuale recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all' art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 (cfr. paragrafo 7.6). Riguardo questi obblighi, per le superfici forestali demaniali (demanio forestale regionale, demani comunali, demani civici) si applica il decreto del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 149 del 08/04/2019 che ha determinato la non necessità di tali obblighi. Detto decreto si applica anche per i Contratti di mandato tra proprietari di superfici forestali non demaniali per cui l'obbligo sussiste.

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione;
- e) atto di conferimento a società/consorzio/azienda di gestione;
- f) contratto di comodato d'uso, anche gratuito;
- g) concessione demaniale;
- h) accordi bonari od occupazione temporanea per l'esecuzione dei Piani d'intervento forestale straordinari di cui alla l.r. n. 6/2005 e DGR n. 1025/2014 (PIFS).

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

6. detenere nel caso di proprietà, possesso o gestione di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari, un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, così come definiti dal PSR Marche 2014/2020, approvato dagli enti competenti (Regione Marche, qualora sottoposto all'approvazione ai sensi del RDL n. 3267/1923 e/o Unione montana/Ente Parco, per le foreste demaniali regionali ed altre proprietà pubbliche di cui si è in possesso, e/o ente esponenziale amministratore del dominio collettivo; per le altre proprietà private vale il concetto dell'accettazione del Piano redatto dal libero professionista all'uopo incaricato), Piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste come indicata dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) n. 1305/2013;

7. per l'appalto dei servizi, delle forniture e dei lavori gli Enti locali, gli enti territoriali e gli altri enti pubblici applicare il Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento (d. lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti in vigore del DPR n. 207/2010, le Linee guida ANAC e i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attuativi del Codice di cui al d. lgs. n. 50/2016 e s.m. Le Società pubblico-private con partecipazione pubblica minoritaria possono applicare, qualora possibile in quanto legittimo, il combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50, e dell'art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Le informazioni sulla disponibilità delle superfici ad alto e medio rischio di incendio boschivo e/o della viabilità di servizio forestale saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

Per l'affidamento dei servizi e dei lavori ai beneficiari privati si applica la regola del minimo di 3 preventivi di ditte in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello più conveniente in termini di prezzo offerto.

### *5.1.2 Requisiti del progetto*

Il progetto esecutivo deve prevedere la realizzazione di investimenti su una superficie minima di almeno 25 ettari, mentre nel caso di investimenti riguardanti la sola viabilità di servizio forestale ad uso antincendio lo sviluppo lineare del/i tracciato/i oggetto dell'investimento deve essere di almeno 2 chilometri. I 25 ettari possono essere accorpati o non accorpati. In questo caso le aree di intervento sono al massimo tre, con superficie minima di una o due delle tre non inferiore a 5 ettari, che costituisca comunque un lotto funzionale per caratteristiche ed esigenze selvicolturali (esempio: due aree di conifereta artificiale di 5 ettari più una di latifoglie, ad alto o medio rischio di incendio boschivo secondo la classificazione regionale, di 15 ettari).

Gli interventi non dovranno interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni a far data dalla presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammessi alla graduatoria i progetti che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20 (rif. paragrafo 5.5.2).

Il progetto deve essere esecutivo e cantierabile, cioè in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione, e deve essere redatto conformemente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.), relativo Regolamento (d.P.R. n. 207/2010 e s.m.), ed eventuali Linee guida ANAC o decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attuativi del Codice di cui al d. lgs. n. 50/2016 e s.m.

Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale Regionale, il Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e con i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti se redatti, approvati e vigenti. La relazione generale del progetto esecutivo dettaglierà in merito alla coerenza degli interventi con gli strumenti di pianificazione testè citati.

L'esbosco del legname è sempre da prevedersi, fatti salvi i casi in cui si dimostra l'inesboscabilità, in alcun modo, dello stesso. La detrazione del valore del legname sarà comunque da applicare anche in caso di inesboscabilità.

Il progetto deve riguardare superfici ad alto o medio rischio di incendio boschivo così come individuate dalla DGR n. 662/2008 e successivamente indicate nella DGR n. 792/2017 di adozione del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi -2017 -2019".

## 5.2 Tipologie di intervento

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

**a.** Investimenti per la realizzazione, miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture finalizzate alla prevenzione e protezione dei soprassuoli forestali a rischio dagli incendi boschivi mediante interventi di sistemazione idraulico-forestale della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio di ogni ordine e grado, punti di approvvigionamento idrico reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, nonché realizzazione di zone di atterraggio per elicotteri.

Per **adeguamento e/o miglioramento della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio** si intendono unicamente le seguenti fattispecie di investimento, escludenti qualsiasi azione di manutenzione sulla viabilità di servizio forestale, dato quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 1., lettera a), del Reg. (UE) 1305/13 e dall'articolo 34, paragrafo 5., lettera a), del Reg. (UE) m. 702/2014:

- 1) riapertura della viabilità di servizio forestale esistente ad uso antincendio in quanto interessata da occlusioni e/o ostacoli che limitano fortemente, rendono particolarmente insicuro od impediscono il passaggio di mezzi antincendio, ovvero dei tratti ove si registrano tali fenomeni;
- 2) allargamento della viabilità di servizio forestale esistente ad uso antincendio per un utilizzo in maggior sicurezza anche da parte dei mezzi antincendio e la possibilità di utilizzo di grandi mezzi antincendio, quali, ad esempio, le autobotti;
- 3) creazione di piazzole di scambio;
- 4) realizzazione di opere trasversali e laterali che garantiscono il corretto deflusso idrico in modo da evitare danneggiamenti, affossamenti e/o smottamenti del fondo e delle scarpate laterali.

Sono escluse manutenzioni singolari, cioè non inserite nelle 4 tipologie sopra in elenco per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, quali, ad esempio, il livellamento, il ricarico del fondo, la ripulitura delle opere esistenti drenanti e/o convoglianti le acque, la biotriturazione di erbe e/o arbusti nelle scarpate laterali qualora non invadano la sede viaria e non vi sia presenza di una delle problematiche di cui alla tipologia 1).

E' altresì esclusa l'asfaltatura.

**b.** Investimenti per la realizzazione di interventi selvicolturali, realizzabili una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione, finalizzati alla prevenzione del rischio di incendio in aree forestali a rischio incendio, quali:

1. cure colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, tagli intercalari di eliminazione di specie alloctone;
2. conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, biotriturazione o asportazione della biomassa;

**c.** investimenti consistenti nella eliminazione o la biotriturazione della vegetazione invadente ed arbustiva, suscettibili di propagare l'incendio ai boschi limitrofi, sempre che siano aree classificate ad alto e medio rischio di incendio boschivo, cioè "*arbusteti*" od "*inclusi particellari non boscati ed aree ecotonali contigue a foreste*".

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 Spese ammissibili

Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le spese ammissibili sono le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname **con detrazione del valore dello stesso dall'importo del sostegno**. L'esbosco del legname è sempre da prevedersi, fatti salvi i casi in cui si dimostra l'inesboscabilità, in alcun modo, dello stesso. La detrazione del valore del legname sarà comunque da applicare anche in questo caso.

Si applica il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici.

Oltre all'importo per l'esecuzione delle tipologie di investimento indicato al paragrafo 2., sono ammissibili, con massimale di aiuto del 100%, le seguenti Spese generali (corrispondenti alle sole spese tecniche), nel limite complessivo del 10% dell'importo dell'investimento, IVA compresa:

- a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali) ed eventuali onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto esecutivo;
- b) onorario per la direzione, la contabilità e la certificazione di regolare esecuzione dei lavori ed eventuali onorari per consulenti necessari per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori, qualora dagli Enti pubblici sia previsto il collaudo in luogo del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna si applica il Codice dei contratti pubblici.

**In sede di istruttoria delle domande di sostegno** è concesso il contributo per le spese tecniche così come risultanti dal preventivo aggiudicatario.

**In sede di istruttoria delle domande di pagamento** del/i SAL e del saldo è concesso il contributo per le spese tecniche calcolate sulla base delle spese rendicontate ammissibili al pagamento.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di sostegno (data di eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti e/o incentivo ai dipendenti in caso di progettazione interna.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori.

Affinché la spesa sia ammissibile ciascuna fattura degli esecutori di servizi e lavori deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, così come le buste paga dei dipendenti incaricati della progettazione e/o direzione dei lavori interna alla Stazione appaltante.

Inoltre nella fattura o nel documento contabile equipollente, deve essere inserita un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato.

E' inoltre necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente il sostegno.

Il beneficiario indicherà nella/e domanda/e di sostegno la o le basi giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA.

Costituisce riferimento quanto indicato dal documento **"GUIDANCE NOTE - Conditions for eligibility of VAT under Cohesion policy rules in the 2014-2020 programming period"** della Commissione europea, SWD (2018) 459 final del 30/10/2018.

La sintesi della conclusione della Guida comunitaria è che l'IVA è ammissibile al sostegno dei fondi SIE, tra cui il FEASR, se il beneficiario che realizza l'investimento è soggetto non passivo e non esistono altri regimi di compensazione (ad es. un Ente locale o territoriale che non esercita alcuna attività commerciale, ovvero il cui investimento ammesso al sostegno non genera operazioni attive a valle, come indicato dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E/2013 e n. 20/E/2015 e nel riscontro all'interpello n. 910-254/2017 del Presidente della Giunta regionale).

Pertanto solo gli investimenti di cui alle lettere a. e c. del paragrafo 2., cioè di lavorazioni che, generalmente, non generano la produzione di materiale di risulta commerciabile, si può valutare, ferma restando l'applicazione del Decreto del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 28 del 12/02/2018 ed il parere reso per le Unioni montane dall'Agenzia delle Entrate sotto richiamati, se ammettere a contributo l'IVA in fase di concessione del sostegno.

In materia di recuperabilità o meno dell'IVA, per le Unioni montane si fa riferimento al parere della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 25166 del 9 luglio 2009) di riscontro all'interpello del Presidente della Giunta regionale, come anche ribadito dalla stessa Agenzia nel riscontro all'interpello n. 910-254/2017.

In sede di domanda di pagamento dell'anticipazione, del/i SAL e/o del saldo, ai sensi del Decreto del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 28 del 12/02/2018, **spetta ai beneficiari** di rapportarsi direttamente e preventivamente con l'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare, tramite la produzione all'AdG del PSR Marche 2014/2020 di atti formali della stessa Agenzia, di riscontro delle loro istanze di interpello o richieste di parere sui singoli casi specifici, o con unico atto se i casi sono cumulabili in quanto identici, l'indetraibilità e, quindi, l'irrecuperabilità, in alcun modo, dell'IVA relativa alle fatture che hanno presentato o che presenteranno nella rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, allegate alla domanda di pagamento del/i SAL e/o del saldo.

Fermo restando quanto si applica alle Unioni montane (parere della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 25166 del 9 luglio 2009)), qualora non si sia in possesso e/o non si fornisca il parere reso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto sopra citato n. 28/2018, l'importo dell'IVA non sarà riconosciuto anche in sede di richiesta dell'anticipazione; pertanto l'importo della relativa domanda di pagamento dell'anticipazione, così come l'importo della relativa polizza fidejussoria, dovrà essere pari al massimo al 50% al netto dell'IVA eventualmente concessa in fase di sostegno.

### 5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese senza l'utilizzo del conto corrente dedicato o di Tesoreria unica dell'ente (cfr. paragrafo 1. Definizioni).

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- a. spese per opere non più ispezionabili eseguite sulla viabilità di servizio forestale, se non corredate, in fase di richiesta di accertamento finale dei lavori, di documentazione fotografica;
- b. spese per investimenti diversi da quelli ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi manutentivi e per i beni mobili;
- c. spese per progetti che non offrono adeguate garanzie di cantierabilità;
- d. imposte, tranne l'IVA, se è documentata la sua effettiva non recuperabilità in alcun modo (vedi in calce il precedente paragrafo), gli oneri e le tasse, tranne i contributi previdenziali dei liberi professionisti incaricati della progettazione e/o della direzione dei lavori. L'IVA non recuperabile in alcun modo e la CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali), sono ammissibili se versate dal beneficiario entro i termini di legge;
- e. interessi passivi;
- f. spese tecniche per la compilazione delle domande;
- g. spese bancarie, notarili e legali;
- h. spese per la pubblicità dell'appalto, dell'investimento e del cantiere;
- i. spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno, ferme restando le analisi prezzi qualora necessarie, redatte conformemente allo stesso Prezzario;
- j. spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando quanto sopra disposto al precedente paragrafo;
- k. spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- l. spese per trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto ai servizi ed ai lavori;
- m. spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- n. costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie, gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese legali, altre imposte, oneri vari e tasse;
- o. spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- p. spese per lavori e servizi tecnici in economia (eseguiti in proprio) od in amministrazione diretta (con proprie maestranze assunte), ad esclusione dell'applicazione, qualora possibile in quanto legittima, del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50, e dell'art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- q. spese per interventi previsti in altre misure e sottomisure;
- r. spese per stipula di polizze fidejussorie;
- s. le spese per acquisto di terreni;
- t. spese non indicate nel precedente paragrafo.

## 5.4 Importi ed aliquote di sostegno. Legname. Regime di aiuto di Stato.

L'intensità del sostegno è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatto salvo quanto previsto per l'IVA e la CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge.

### Detrazione del valore del legname

Così come previsto dalla scheda della sottomisura 8.3, per le Azioni nn. 1 e 2, del PSR Marche 2014 – 2020, dall'importo del sostegno andrà detratto il valore dell'eventuale legname avente valore commerciale derivante dall'esecuzione degli investimenti di carattere selvicolturale.

Il valore economico del legname risulterà dalla quantificazione dello stesso tramite le aree di saggio campionarie di progetto effettuate sul soprassuolo oggetto di intervento; al quantitativo del legname determinato, espresso in quintali, andrà applicato il prezzo unitario dello stesso al quintale così come indicato nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, Categoria n. 23 “Opere agricole e forestali”, codice 23.008, sub 011, 012, 013 e s.m. Detto valore da portare in detrazione andrà evidenziato nel quadro economico del progetto esecutivo ed implementato sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), nella sezione della domanda di sostegno riguardante **l’inserimento nella pagina relativa alla “PS Post” del valore delle “Attività connesse – Vendita legname”**.

L’esbosco del legname e della relativa detrazione del valore è sempre da prevedersi, fatti salvi i casi in cui si dimostra l’inesboscabilità, in alcun modo, dello stesso. La detrazione del valore del legname sarà comunque da applicare.

Non esiste massima per il progetto esecutivo da presentare.

L’aiuto è concesso in esenzione ai sensi dell’Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER), SA 44573, istituito con DGR n. 73 del 08/02/2016 e s.m.

Si applicano le “Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato”, allegato B della deliberazione sopra citata.

Il contributo è “una tantum” relativamente alla stessa area di intervento nell’arco del periodo di programmazione 2014/20 e sino al 31/12/2023, data ultima per l’effettuazione dei pagamenti dello sviluppo rurale ai sensi del Reg. UE 1305/13.

## 5.5 Selezione delle domande

### 5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L’attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda di sostegno assume all’interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Estensione delle superfici ad alto rischio di incendio comprese nelle superfici oggetto dell’investimento. Nel caso di investimenti sulla viabilità forestale ad uso antincendio boschivo il criterio di selezione applicato è quello della lunghezza del/i tracciato/i che attraversano o circuiscono aree ad alto rischio di incendio	50%
B. Presenza per l’area oggetto dell’investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione)	20%
C. Contiguità/complementarietà con investimenti di prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli ultimi 15 anni, per ampliare la superficie boscata messa in sicurezza a fini preventivi nell’ambito di un complesso forestale accorpato)	30%

TOTALE	100%
--------	------

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

<b>A. Estensione delle superfici ad alto rischio di incendio comprese nelle superfici oggetto dell'investimento. Nel caso di investimenti sulla viabilità forestale ad uso antincendio boschivo il criterio di selezione applicato è quello della lunghezza del/i tracciato/i che attraversano o circuiscono aree ad alto rischio di incendio</b>	<b>Punti</b>
- Superficie ad alto rischio di incendio coinvolta dal progetto esecutivo superiore a 80 ettari (*)	1
- Superficie ad alto rischio di incendio coinvolta dal progetto esecutivo > di 40 ettari e ≤ ad 80 ettari (*)	0,5
- Altri progetti	0

(\*) Tale valore si ottiene sommando gli ettari di bosco oggetto di intervento diretto ed il numero di ettari coinvolto indirettamente. Tale secondo valore è ottenuto moltiplicando per 10 la lunghezza in Km di tracciato forestale in cui sono realizzati gli investimenti a finalità antincendio del progetto. Ciò significa che ogni Km di tracciato corrisponde a 10 ettari di intervento preventivo di carattere selvicolturale. Per le frazioni di Km si applica l'approssimazione, in difetto, al centinaio di metri. Esempio: investimento su tracciato lungo tra 1,2 e fino a 1,3 Km = 12 ettari. Oltre 1,3 Km e fino a 1,4 Km = 13 ettari. Altro esempio: investimento su tracciato lungo 3,588 Km = 35 ettari. Lo stesso ettaro di bosco (o Km di viabilità parametrizzata a superficie boscata come sopra indicato) viene conteggiato una sola volta nell'ambito della domanda di aiuto, prendendo come punteggio quello maggiore raggiunto (Es. 1: progetto esecutivo della domanda di aiuto su 41 ettari di superficie boscata e su 2,5 Km. -ammissibile in quanto > 2 Km.- di viabilità di servizio forestale = 0,5 punti determinati dall'investimento sulla superficie boscata. Es. 2: progetto esecutivo su 41 ettari di superficie boscata e 8,1 Km. = 81 ettari di superficie boscata- di viabilità di servizio forestale = 1 punto determinato dall'investimento sulla viabilità di servizio forestale).

<b>B. Presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione)</b>	<b>Punti</b>
- Progetti riguardanti superfici forestali dotate di uno strumento di pianificazione forestale conforme a quanto sopra indicato e previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013.	1
- Altri progetti	0

<b>C. Contiguità/complementarietà con investimenti di prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli ultimi 15 anni, per ampliare la superficie boscata messa in sicurezza a fini preventivi nell'ambito di un complesso forestale accorpato</b>	<b>Punti</b>
- Progetti riguardanti superfici forestali che presentano una contiguità/complementarietà provata dagli atti in possesso e dagli elaborati grafici illustrativi degli investimenti di	1

prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli ultimi 15 anni	
- Altri progetti	0

Per complementarietà si intende un'area di progetto confinante, per uno o più tratti di lato/i lunghi complessivamente almeno 100 metri lineari, con un'area ove sono stati realizzati investimenti di prevenzione degli incendi boschivi negli ultimi 15 anni.

Per contiguità si intende un'area di progetto distante al massimo 500 metri lineari da un'area ove sono stati realizzati investimenti di prevenzione degli incendi boschivi negli ultimi 15 anni.

### 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

E' prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. **si attribuiscono i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);**
2. **si calcola il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.**

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,20**.

Le domande di sostegno verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

A parità di punteggio avranno priorità le domande di aiuto che interessano una maggiore superficie ad alto rischio di incendio come da progetto esecutivo.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

**Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente ed in nessun caso il punteggio dichiarato può aumentare.**

## 6 Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 della L. n. 241/1990 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine perentorio per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

### 6.1.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda di sostegno da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra Carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della Carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dall'A.d.G. del PSR Marche 2014/2020.

I richiedenti possono presentare una o più domande di sostegno.

Possono essere ritenute necessarie più domande di sostegno ad esempio laddove vi siano significative differenze di omogeneità delle superfici ad alto e medio rischio di incendio boschivo e della viabilità di servizio forestale interessati dagli investimenti, che quindi si differenziano sostanzialmente, o laddove i singoli complessi forestali e, quindi i relativi cantieri, siano effettivamente distanti, oppure, non confinanti ed in Comuni/Unioni montane/Province diverse

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni da inserire nella domanda stessa tramite la funzionalità del SIAR:

- a) di essere a conoscenza, nel caso di superfici non demaniali dell'obbligo di inalienabilità e di destinazione d'uso degli investimenti oggetto di finanziamento, per un periodo 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili, a decorrere dalla data dell'atto di liquidazione del saldo del contributo; pertanto in tale periodo, i beni oggetto di finanziamento non possono essere ceduti a terzi o distratti dall'uso se non a pena di decadenza pro quota, sulla base del vincolo restante, del contributo percepito;
- b) di realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto esecutivo allegato alla domanda di sostegno, così come approvato dalle autorità competenti ed ammesso a sostegno da parte della Regione Marche;
- c) di dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, come specificato in merito anche dal presente bando;
- d) di realizzare gli investimenti e presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità;
- e) di conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
- f) di consentire l'accesso alle aree ed alle sedi aziendali del beneficiario ed un'agevole consultazione (compresa la consultazione del Sdl) di tutta la documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- g) di garantire il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE 1303/2013. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto del provvedimento dell'A.d.G di autorizzazione al pagamento del saldo finale.

### 6.1.2 Termini per la presentazione delle domande di sostegno

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal giorno 15 dicembre 2019 al giorno 31 gennaio 2020, ore 13.00. La domanda di sostegno deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

**Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:**

- le domande di sostegno presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato, **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo**, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

### 6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti.

La domanda di sostegno, oltre alle dichiarazioni sopra elencate al paragrafo 6.1.1 da implementare sul SIAR, deve contenere obbligatoriamente, **qualora pertinenti in relazione agli investimenti richiesti ed alla tipologia di beneficiario richiedente, come sotto specificato, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, i seguenti documenti:**

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art. 38 del DPR menzionato, con indicazione dei dati amministrativi (numero degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati dalle autorità competenti, che sono da indicare, con loro data) con riferimento alle necessarie autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc., per il progetto esecutivo. La dichiarazione è da redigere secondo **l'allegato 1 del presente bando**.

Nel caso siano presenti negli atti autorizzativi rilasciati prescrizioni realizzative che incidono sugli iniziali presentati alle Autorità competenti, gli elaborati tecnico-costruttivi ed economico-finanziari (analisi prezzi, elenco prezzi unitari, computo metrico, quadro economico), riporteranno l'adeguamento a tutte le eventuali prescrizioni impartite.

- b) **nel caso di imprese**, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile della tenuta della contabilità, anche a fini fiscali, con incarico conferito dal legale rappresentante dell'impresa/soggetto di diritto privato beneficiario del bando, attestazione effettuata da un **soggetto iscritto all'Albo/Collegio professionale di riferimento**, relativo allo stato in difficoltà o meno dell'impresa e che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere procedure esecutive in corso (**allegato 2 del presente bando**). Nel caso in cui il responsabile della tenuta della contabilità sia un dipendente dell'impresa, anche non iscritto all'Albo professionale di riferimento (es. un diplomato in un Istituto tecnico commerciale), l'allegato 2 dovrà essere controfirmato, apponendo nell'allegato la locuzione "visto, si conferma" dal revisore dei conti o, in caso di assenza di tale figura, da un tecnico terzo rispetto all'organico dell'impresa, abilitato alle competenze in materia di contabilità, ovvero di contabilità delle imprese agricolo-forestali, secondo le competenze stabilite dalle norme sugli ordini ed i collegi professionali;
- c) **nel caso di enti pubblici e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato con Presidente Giunta/Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico/Direttore, atto interno di approvazione del progetto esecutivo;**

- d) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli sulle domande di pagamento previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm. Il richiedente deve inoltre dichiarare, nella stessa dichiarazione sostitutiva, di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale **(come da allegato 3 del presente bando)**;
- e) **progetto esecutivo come sotto descritto con frontespizio/i timbrato/i e sottoscritto/i digitalmente dal libero professionista progettista incaricato, abilitato alle competenze in materia;**
- f) **per l’esecuzione dei lavori, nel caso di investimenti di soggetti di diritto privato, n. 3 preventivi dettagliati di spesa riferiti all’importo totale di quadro economico di progetto esecutivo**, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, specializzata nell’esecuzione di interventi selvicolturali e/o di sistemazione idraulico-forestale, di cui uno prescelto (quello dal minor prezzo) e altri due di raffronto di ditte diverse ed in concorrenza tra loro;
- g) **per l’esecuzione dei servizi tecnici, nel caso di investimenti di soggetti di diritto privato, n. 3 preventivi dettagliati di spesa (che non distinguano tra oneri di progettazione e direzione dei lavori e relativa contabilità, con certificazione di regolare esecuzione degli stessi), datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal minor prezzo), e altri due di raffronto, forniti da professionisti abilitati alle competenze in materia, diversi ed in concorrenza tra loro;**
- h) **se dovuto (superficie detenuta > di 80 ettari) copia dello stralcio del vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente (cfr. paragrafo 1. Definizioni), così come sopra definiti, con il paragrafo del Piano ove sono indicati la conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso, del Reg. (UE) m. 1305/13 (rif. utile per l’eventuale necessaria integrazione del Piano: paragrafo 2 dell’allegato A della DGR n. 1025/2014);**
- i) se dovuto, Accordo di programma ex art. 15 L. n. 241/1990 (Pubbliche amministrazioni) o Contratto di mandato ovvero gli altri titoli/documenti che attestino la disponibilità dell’area (es. concessione demaniale, contratto di comodato d’uso gratuito ecc.);
- j) contratto di affitto pro quota nel caso di proprietà indivisa. In caso di assenza tale documento lo stesso può essere integrato;
- k) nel caso di richiedenti soggetti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici **check list di autovalutazione AGEA** (allegata al presente bando) degli appalti che si intendono porre in essere (**check list “pre gara”, file AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.7, allegata a questo bando**) in relazione all’importo del contributo richiesto, al netto di IVA, che costituirà la base di gara per l’affidamento de lavori.

**NB:** Nel caso dei **servizi tecnici appaltati** esternamente all’Ente locale o territoriale richiedente andrà prodotta la **check list di autovalutazione AGEA “post gara” (file AUTOVALUTAZIONE\_POST\_agg\_Checklist\_M\_SERVIZI\_ARCH\_vers\_2.7, allegata a questo bando).**

Le Società partecipate pubblico-private devono allegare alla domanda di aiuto una nota a firma del legale rappresentante che indichi la scelta dell’applicazione dell’art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” **allegando documentazione circa il rispetto dei 3 requisiti indicati da tale comma;**

- l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante, sulla recuperabilità o meno, ed in alcun modo, dell’IVA in relazione al proprio regime IVA ed alla base giuridica applicabile, implementando sul SIAR l’**allegato 4 del presente bando, facendo riferimento a quanto indicato al paragrafo 5.3.1;**

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione regionale sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione della struttura regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce, implementando sul SIAR l'**allegato 5 del presente bando**.

**Le pertinenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio e comunicazioni di spettanza di ciascuna tipologia di beneficiario sono allegate, in forma di modelli, al presente bando (allegati da 1 a 8). Come sopra detto, ulteriori pertinenti dichiarazioni sono disponibili sul SIAR al momento della compilazione della domanda di sostegno.**

- 1) Progetto esecutivo per ottenere il sostegno per l'esecuzione di investimenti di cui alla lettera a) del paragrafo 5.2 (interventi selvicolture). Elaborati e contenuti dello stesso, da allegare alla domanda di sostegno mediante inserimento sul SIAR degli elaborati.**

Il progetto deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto deve essere corredato della documentazione (elaborati) prevista dagli articoli da 33 a 42 del DPR n. 207/2010 e s.m. e sostituzioni (tutti quelli pertinenti in relazione all'investimento forestale da progettare) e da quella specifica per il settore forestale.

I beneficiari richiedenti soggetti al Codice dei contratti pubblici devono conservare agli atti il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto (art. 43 d.P.R. n. 207/2010) potendolo non allegare alla domanda di sostegno.

**Progetto esecutivo. Elaborati e contenuti dello stesso.**

Nella Relazione tecnica andranno indicate le Categorie forestali regionali di progetto con classificazione delle stesse in aree ad alto o medio rischio di incendio boschivo con riferimento alla classificazione regionale sopra richiamata con indicazione delle relative superfici qualora siano presenti sia aree ad alto che a medio rischio di incendio boschivo.

Si specifica che per progetti che prevedono interventi sia sulla viabilità di servizio che su aree ad alto e/o medio rischio di incendio i parametri minimi di accesso valgono entrambi. Pertanto il progetto deve prevedere investimenti su almeno 2 Km. di viabilità e 25 ettari di area ad alto e/o medio rischio.

Gli elaborati specifici del settore forestale della progettazione esecutiva sono i seguenti:

- e<sub>1</sub>) – **elaborato selviculturale** che deve anche contenere la descrizione e la quantificazione dei seguenti parametri:

<b>Parametri geotopografici e stazionali</b>	altitudine media di ogni singola area di intervento	Giacitura prevalente (distinta in fondovalle, mezzacosta, cacuminale)	esposizione prevalente	Pendenza media (media delle misurazioni strumentali eseguite nelle aree di saggio da riportare su planimetria)	fascia fitoclimatica sec. Pavari	Cingolo (sec. Schmid) o associazione vegetale di appartenenza	Tipo forestale regionale (IPLA 2000)
<b>Parametri bioecologici e</b>	età media	Composizione	indice di copertura	governo e trattamento	Struttura (distinta in	Sottobosco (post	Rinnovazione (post

<b>selviculturali ante e post intervento</b>		soprasuolo arboreo		del bosco	monoplana, biplana, multiplana)	intervento = stima della sua probabile evoluzione post intervento)	intervento = stima della sua probabile evoluzione post intervento)
<b>Stima del legname</b>	Stima del legname compiuta attraverso i dati complessivi di intervento desunti dalla media delle misurazioni della ripresa eseguite nelle aree di saggio per il/i complesso/i boscato/i di progetto, da relazionare alla/e superficie/i di intervento, poi da sommare nel caso di interventi di progetto su più complessi boscati						
<b>Aree di saggio</b>	Almeno un'area di saggio ogni due ettari di superficie boscata interessata dal progetto di forma quadrata di lato venti metri o circolare di raggio dieci metri.						

Le aree di saggio, permanentemente segnate sul terreno o sugli alberi vertice o con altri metodi che garantiscano la localizzazione topografica dalla fase di progettazione fino a quella di rendicontazione e controllo in situ e/o in loco dei lavori, devono essere riportate su planimetria e numerate con la stessa numerazione dell'elaborato con i parametri di ciascuna area di saggio.

Nelle aree di saggio dovranno essere rilevati ed elaborati i seguenti parametri:

Numero degli alberi, suddivisi per specie legnosa, <u>ante e post intervento</u>	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Numero degli alberi da tagliare	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Curva di distribuzione dei diametri <u>ante e post intervento</u> , con modulo un centimetro e curva di distribuzione dei diametri come da indicatore 1.3 del criterio 1 dell'MCPFE (0-19 cm, 20-39 cm, 40-60 cm, maggiore di 60 cm)		<i>per ettaro</i>		
Età	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Diametro medio di area basimetrica	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Ripresa	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Rapporto h/d (altezza media/diametro medio) pre e post intervento	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Profondità della chioma, distinta in terzo superiore, metà, più di metà			<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	

Nell'elaborato selvicolturale dovrà essere determinato il valore del legname sulla base del Prezzario ufficiale regionale in materia di LL.PP. nonché le modalità di ripulitura della viabilità di servizio e di sistemazione della ramaglia e degli arbusti derivanti dall'esecuzione degli interventi. Nel caso non si proceda a biotriturazione od asportazione degli stessi dal letto di caduta, si applicano le prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti (articolo 11, comma 4, della DGR n. 1732 del 17/12/2018, prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali).

e<sub>2</sub>) - **elaborati grafici:**

e<sub>2a</sub>) **corografia** con riportate le perimetrazioni/campiture delle eventuali aree naturali protette nazionali o regionali e degli eventuali siti della Rete Natura 2000;

e<sub>2b</sub>) **planimetria** in scala non inferiore a 1:5.000, con riportata l'area/e di intervento, la localizzazione ed identificazione delle aree di saggio e dei punti di vista fotografici;

e<sub>2c</sub>)- **planimetria catastale** in scala non inferiore a 1:5.000, e comunque della stessa scala della planimetria di cui al punto e<sub>2b</sub>), con perimetrazione delle aree di intervento con campitura diversa a seconda del tipo di proprietà (demaniale, altra proprietà pubblica, collettiva, privata), con riportati i numeri di particella e di foglio, i confini di foglio, numeri e confini da riportare in maniera che siano leggibili;

e<sub>2d</sub>) **planimetria** in scala non inferiore a 1:5.000 con indicato/i il/i tratti della viabilità di servizio forestale interessato/i da interventi, la lunghezza del/i singolo/i tratto/i, le sezioni effettuate dello stato attuale e di progetto;

e<sub>2e</sub>) **sezioni** in numero sufficiente per dettagliare esaurientemente l'intervento (in caso di interventi sulla viabilità di servizio forestale, anche con tecniche di ingegneria naturalistica nel caso di adeguamento/miglioramento della viabilità);

e<sub>2f</sub>) **documentazione fotografica** numerata (con riportati i numeri sulla planimetria e<sub>2b</sub>) contenente i punti di vista fotografici);

e<sub>2g</sub>) **planimetria** in scala non inferiore a 1:10.000, con riportata l'area di progetto e quella/e degli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi eseguiti in passato **che dimostri l'esistenza di una contiguità/complementarietà** provata dagli atti in possesso e dagli elaborati grafici illustrativi degli investimenti di prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli ultimi 15 anni;

e<sub>3</sub>) - **Piano culturale** redatto secondo i Piani culturali tipo di cui al Piano forestale regionale (art. 13 l.r. n. 6/2005), pubblicati sul sito [https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50\\_Normativa-Regionale](https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50_Normativa-Regionale);

e<sub>4</sub>) – **elaborato catastale** comprendente le ditte proprietarie, i Comuni, i fogli e le particelle catastali con distinta su apposita tabella, per ciascuna particella, la superficie totale della particella e l'estensione della superficie, porzione della stessa, interessata dall'intervento.

Per le voci di costo non presenti o non assimilabili a quelle del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici sono da redigere **analisi dei prezzi** per la determinazione del prezzo unitario, così come previsto dallo stesso Prezzario.

**A titolo di esempio**, nel Prezzario è presente una sola voce di costo relativa alla **spalcatura**. Se gli alberi, conifere e/o latifoglie, da spalcare non sono "circa 2000" e/o non si spalcano "sino a 1/3 dell'altezza", andrà condotta specifica analisi dei prezzi. Occorre tenere conto che, ad esempio, nella voce di costo di Prezzario relativa ai diradamenti è compresa la potatura dei polloni e che pertanto la spalcatura andrà conteggiata, sulla base dei dati delle aree di saggio, sulle sole piante da seme o comunque affrancate. Analogamente dicasi qualora la **biotriturazione** avvenga mediante l'utilizzo di motosega che riduce significativamente di lunghezza la ramaglia ed altri residui sino ad ottenere quanto sarebbe similmente ottenibile mediante una cippatrice od un altro tipo di biotrituratore meccanico od applicato ad un mezzo meccanico.

**Nel quadro economico sarà da indicare il valore del legname calcolato come sopra descritto da portare in detrazione al totale di progetto esecutivo.** Il quadro economico contiene altresì gli importi

dell'IVA per lavori e spese tecniche, distinti, se del caso, tra importi relativi ad IVA recuperabile ed IVA non recuperabile in alcun modo.

Per gli Enti locali e gli Enti gestori di Parchi e Riserve naturali il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto, pur se necessari per la completezza del progetto esecutivo ai sensi del DPR n. 207/2010, non andranno prodotti, ma conservati agli atti dell'ente.

Nel caso di beneficiari associati, pubblici, privati o misti, che delegano ad altra persona la presentazione della domanda si applica quanto indicato al successivo paragrafo 6.1.4.

#### *6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa, delega, variazioni e modalità di comunicazione.*

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”( )

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate alcune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi: errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo; incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo; errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;

la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di ammissibilità;

la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

#### **Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione.**

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla competente Struttura Decentrata agricoltura provinciale una specifica nota, sottoscritta nei modi sotto indicati, contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.**

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata (2).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC<sup>3</sup>

### **Invio di documentazione integrativa**

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

**Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini**, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC. **Il termine di trasmissione delle integrazioni richieste è di 20 giorni.**

## **6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno**

### *6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria*

---

<sup>3</sup> Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande di sostegno sono relativi agli elementi anagrafici, tecnici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma/progetto di investimento oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno, come stabilito in premessa, ferme restando le sospensioni disposte al paragrafo 6.1 in conformità al Manuale delle procedure dell'AdG delle domande di sostegno (DDS n. 245 del 13/06/2019).

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti.

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche e verifica delle indicazioni in merito della Relazione di progetto, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o le analisi dei prezzi condotte sempre con riferimento alle indicazioni del medesimo Prezzario vigente al momento della sottoscrizione del progetto esecutivo da parte del progettista incaricato.

b) confronto fra gli almeno tre preventivi di spesa rilasciati, sulla base di quanto sopra stabilito nel paragrafo 6.1.3, dalle imprese esecutrici di lavori, specializzate in esecuzione di interventi selvicolturali e/o di sistemazione idraulico-forestale, e dei liberi professionisti prestatori dei servizi tecnici interpellati, diversi ed in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello dal minor prezzo.

<b>Visite aziendali</b>
-------------------------

**Sarà effettuato un sopralluogo sui luoghi di progetto in fase istruttoria per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:**

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

#### **Attribuzione del punteggio di priorità**

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando ai paragrafi 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

In nessun caso saranno aumentati quelli dichiarati sul SIAR dal richiedente il sostegno

#### *6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM<sup>4</sup>, cfr. successivo paragrafo 6.2.3.).

#### *6.2.3 Richiesta di riesame*

**Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere esclusivamente mediante SIAR il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM<sup>5</sup>), attraverso la presentazione di memorie scritte.**

**Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.**

Esse saranno esaminate dal CCM entro i termini previsti per la pubblicazione della graduatoria regionale.

<sup>4</sup> Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

#### *6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria*

A conclusione dell'esito istruttorio, il Responsabile regionale della sottomisura predispone la graduatoria, sulla base delle domande di sostegno dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della sottomisura 8.3.

#### *6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato nel sito istituzionale [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e, ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultino ammessi, ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità, di parziale finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale della sottomisura 8.3, azione 1, del PSR Marche 2014/2020.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

## **7 Fase di realizzazione e pagamento**

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

## 7.1 Variazione progettuale

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante al progetto ammesso all'aiuto. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

- 1) modifiche tecniche sostanziali degli investimenti approvati, modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione dell'investimento sia per beni immobili che mobili;
- 2) modifiche della tipologia degli investimenti approvati;
- 3) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 4) cambio del beneficiario inteso come cambio di CUAA/rappresentante legale che può avvenire a condizione che:
  - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione del sostegno, ivi compreso il punteggio;
  - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo successivo all'ultimazione del progetto;
  - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
  - subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

### 7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

**Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a 60 giorni prima della data stabilita quale termine di scadenza per la rendicontazione.**

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto esecutivo finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato in corrispondente diminuzione.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità <sup>6)</sup>

### 7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche dell'investimento e del progetto esecutivo inizialmente approvato. La relazione sarà sottoscritta dal progettista o dal direttore dei lavori incaricati, salvo cause di forza maggiore che determinino il doversi avvalere di altro professionista abilitato. Nella relazione è da indicare se, sentite le Autorità competenti che hanno autorizzato il progetto esecutivo presentato quale allegato alla domanda di sostegno, occorrono ovvero non occorrono eventuali atti autorizzativi necessari per la variante di progetto;
- b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) **nel caso di investimenti per cui, sentite in merito le Autorità competenti che autorizzarono il progetto, occorrono ulteriori atti autorizzativi della variante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, **con indicazione dei dati amministrativi (eventuale numero dell'atto autorizzativo richiesto e rilasciato dall'autorità competente, sua data ed eventuale protocollo) con l'elenco degli eventuali atti autorizzativi necessari per la variante al progetto** (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc.). La dichiarazione deve altresì indicare l'Autorità competente che li ha emessi (da implementare su SIAR mediante la compilazione **dell'allegato 1** del presente bando così come previsto alla lettera a) del paragrafo 6.1.3).

### 7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 45 giorni** dal ricevimento delle domande di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante del progetto esecutivo e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto esecutivo;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);

---

<sup>6</sup> **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

- non comportino la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il **termine perentorio di 10 giorni** entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM della sottomisura 8.3, azione 1.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

## 7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **"adeguamenti tecnici"**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa e che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative. Le soluzioni tecniche migliorative devono essere proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
2. il cambio del preventivo prescelto, a parità di prezzo esecutivo allora offerto dall'affidatario, purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo corrisponde al cambio o del direttore dei lavori o della ditta specializzata esecutrice);

Le **"modifiche progettuali non sostanziali"** sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio e che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

## 7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

### 7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA. Gli enti locali e gli altri enti pubblici utilizzano il modello di garanzia per tali enti sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente equivalente al 100% dell'importo anticipato.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

Fermo restando quanto si applica alle Unioni montane (parere della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 25166 del 9 luglio 2009), qualora non si sia in possesso e/o non si fornisca il parere reso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto sopra citato n. 28/2018, l'importo dell'IVA non sarà riconosciuto anche in sede di richiesta dell'anticipazione; pertanto l'importo della relativa domanda di pagamento dell'anticipazione, così come l'importo della relativa polizza fidejussoria, dovrà essere pari al massimo al 50% al netto dell'IVA eventualmente concessa in fase di sostegno.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto, e comunque sino a quando stabilito dall'OP AGEA; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

### *7.3.2 Istruttoria delle domande*

Le verifiche sono effettuate entro **30** giorni dalla presentazione della richiesta.

La verifica della rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nel caso di decadenza dal sostegno il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

## **7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)**

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto massimo due volte**. **Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta**.

**Il SAL deve** rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita la presentazione di polizza o garanzia fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

### *7.4.1 Presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di sostegno dall'Autorità di gestione.

La domanda di pagamento deve contenere la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di sostegno ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

1. **Stato di avanzamento analitico dei lavori**, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al Prezzario ufficiale regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda di sostegno (**da allegare**);

2. **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (art. 46 e 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), del Direttore dei lavori relativa alla computazione dei lavori del SAL, concernente la domanda di contributo, ed ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive), redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (**come da allegato 6 del presente bando**);
3. **computo metrico consuntivo di SAL**, contenente idoneo prospetto di confronto con quello preventivo. Le due sezioni, suddivise nelle colonne del caso, devono tenere conto del ribasso di gara o del preventivo aggiudicatario e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che andranno evidenziati e contabilizzati (da allegare). Nel caso di secondo SAL tale computo metrico conterrà 3 sezioni, suddivise nelle colonne del caso, di cui la prima relativa al computo metrico approvato della domanda di sostegno, la seconda relativa al computo metrico consuntivo del primo SAL ed il computo metrico del secondo SAL, che tengano conto dei ribassi di gara o del preventivo aggiudicatario e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che andranno evidenziati e contabilizzati;
4. **fatture (da allegare)**. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegata alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI);
5. **Copia del registro IVA sottoscritta** dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate (**da allegare**);
6. **Copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati** mediante il conto corrente dedicato (**da allegare**):
  - o **Copia dei bonifici / Riba eseguiti**, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
  - o **Assegno**: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere rendicontate. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"<sup>7</sup>;

<sup>7</sup> Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

o Carta di credito e/o Bancomat. Per tale modalità di pagamento occorre produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

#### 7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **45** giorni dal ricevimento delle domande a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico incaricato;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Il computo metrico consuntivo in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto esecutivo autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo;
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione da parte della struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

## 7.5 Domanda di pagamento di saldo

### 7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> entro e non oltre 24 mesi dalla data della comunicazione di finanziabilità.

**Non è prevista la concessione di proroghe a tale scadenza se non per circostanze del tutto eccezionali e/o imprevedibili, quali cause di forza maggiore, che saranno comunque valutate dall'AdG del PSR Marche 2014/2020 con il dirigente responsabile dell'attuazione della sottomisura e con il responsabile regionale della stessa.**

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di sostegno ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 8, sottomisura 8.3, azione 1, del PSR Marche 2014/20 ed ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative

autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive), redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (come da allegato 7 del presente bando);

- b) nel caso di Enti pubblici/Stazioni appaltanti/Amministrazioni aggiudicatrici, check list AGEA di autovalutazione dell'appalto lavori posto in essere, file AUTOVALUTAZIONE\_POST\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_Q\_vers\_2.7, allegata a questo bando e, in funzione del tipo di procedura adottata, la pertinente check list tra quelle allegate a questo bando (file .pdf che iniziano con le lettere in maiuscolo);
- c) Stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa di progetto dell'investimento ammesso al sostegno. Lo Stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal Direttore dei lavori (da allegare);
- d) disegni progettuali, rispondenti alle caratteristiche di cui al paragrafo 6.1.3, qualora siano intervenute varianti debitamente approvate dagli enti competenti qualora soggette al rilascio di varianti dei titoli abilitativi inizialmente rilasciati (da allegare);
- e) computo metrico consuntivo, contenente idoneo prospetto di confronto con quello preventivo e degli eventuali SAL presentati e liquidati, redatto con le modalità indicate per i SAL nel paragrafo 7.4.1, punto 3. (da allegare);
- f) fatture (da allegare). Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa;
- g) Copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate (da allegare);
- h) documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. sistemazioni idraulico-forestali sulla viabilità di servizio ecc.) - da allegare;
- i) copia delle contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr. paragrafo 7.4.1. punto 5 del presente bando - da allegare;
- j) nel caso di Contratti di mandato, dichiarazione sostitutiva del/i mandante/i del rispetto del mantenimento degli impegni del beneficiario mandatario di cui al successivo paragrafo 7.6 (allegato 8 del presente bando).

### 7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- l'effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare visualmente in situ:
  - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi al sostegno e rendicontati;
  - il rispetto delle prescrizioni e dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
  - la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
  - la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
  - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Come da istruzioni operative AGEA, gli istruttori devono **valutare l'appalto dei lavori posto in essere, compilando il file AUTOVALUTAZIONE\_POST\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_Q\_vers\_2.7**, allegata a questo bando e, in funzione del tipo di procedura adottata dalla Stazione appaltante, la pertinente check list tra quelle allegata a questo bando (file .pdf che iniziano con le lettere in maiuscolo). Per l'appalto dei servizi tecnici dovranno compilare la check list, già prodotta dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno, **AUTOVALUTAZIONE\_POST\_agg\_Checklist\_M\_SERVIZI\_ARCH\_vers\_2.7**.

### Economie di spesa

Per Economie di spesa si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso al sostegno. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

### Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Le verifiche vengono svolte entro **75** giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

## **7.6 Impegni dei beneficiari**

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente), fermo restando quanto disposto in merito alle proprietà demaniali dal decreto del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 149 del 08/04/2019<sup>8</sup>.
2. garantire il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto del provvedimento dell'A.d.G di autorizzazione al pagamento del saldo finale<sup>9</sup>.

<sup>8</sup>

Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che "1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà

3. Realizzare gli investimenti e presentare la rendicontazione **entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità**;
4. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
5. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sdl) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
6. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero le sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie;
7. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (cfr. paragrafo 7.6.1.)

#### *7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.*

I beneficiari degli investimenti cofinanziati ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, con eventuale recupero di somme già corrisposte:

**a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:**

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi l'importo 50.000,00 € euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

**b) entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione**, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è

---

comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

<sup>9</sup> Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Materiale utile circa le caratteristiche delle informazioni e della pubblicità obbligatoria è presente nei siti: [http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380\\_Linee-guida](http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida) e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Comunicazione/Campagna-di-comunicazione#Creatività-e-loghi>.

## 7.7. Controlli, riduzioni, esclusioni e relative sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo le riduzioni e le esclusioni disciplinate con D.G.R. n. 1068 del 16/09/2019 "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. Revoca DGR n.1669 del 10/12/2018" e ss.mm.

## 7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare esclusivamente tramite SIAR al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 15 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## 7.9 Informativa trattamento dati personali<sup>10</sup>.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

**Il Titolare del trattamento** è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

**Il Delegato al trattamento** è il dirigente del Servizio Politiche agroalimentari, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 (Programma di Sviluppo Rurale) presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è [servizio.politicheagroalimentari@regione.marche.it](mailto:servizio.politicheagroalimentari@regione.marche.it).

---

<sup>10</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. e s.m. Codice in materia di protezione dei dati personali. Regolamento UE 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR)

**Il Responsabile della Protezione dei Dati** ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona;  
[rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it)

**Le finalità del trattamento** cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR Marche 2014/2020 (Programma di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al delegato del trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 2016/679/UE).

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.